PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE E FINANZIARIE IN FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE DI LAVORO PER I CIECHI

Art. 1

Le disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1959 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207, e 18 luglio 1956, n. 736, hanno vigore, con effetto dal 1 gennaio 1960, fino al 31 dicembre 1964.

Versione in vigore dal 31 ottobre 1960, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi
Estremi	Legge 20 ottobre 1960, n. 1217
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1960

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-agevolazioni-tributarie-e-finanziarie-in-favore-dell-1960/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it